

il Medico competente è tenuto solo a valutazioni sul rischio specifico per la mansione
Corte di Cassazione sezione Penale
sentenza n.19856 del 2 luglio 2020

Prima di affrontare l'argomento posto dalla sentenza in commento è necessario procedere – sia pur per sommi capi – all'esatta delimitazione del ruolo assegnato al medico competente nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Tale figura professionale ha fatto la sua comparsa nel nostro ordinamento con l'art. 33 del D.P.R. n. 303 del 1956 per essere poi delineata ulteriormente dagli artt. 95 – 98 del D.P.R. n. 320 del 1956 concernente l'assistenza relativa a lavoratori esposti a sostanze tossiche o infettanti o che risultassero comunque nocive. In seguito con l'art. 2 D.P.R. n. 962 del 1962 e con l'art. 15 d.lgs. n. 277 del 1991 il predetto obbligo di sorveglianza sanitaria veniva esteso a tutte le aziende che esponevano i lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. Con il d.lgs. n. 626 del 1994 (artt. 3 e 7) il legislatore ha stabilito la generalizzazione di tali attività in tutte le aziende c.d. a rischio. Il d.lgs. n. 81/2008 ha stabilito una ancora più organica disciplina normativa dei garanti della sicurezza sul lavoro, ivi compreso il medico competente che, in quanto portatore di qualificate cognizioni tecniche, coadiuva – quale collaboratore – l'imprenditore nell'esercizio dei suoi obblighi di prevenzione.

Anche a seguito della riforma avvenuta con il d.lgs. n. 106/2009 i compiti del medico competente si suddividono essenzialmente in tre categorie:

1. **a) i compiti cosiddetti professionali** costituiti essenzialmente dal dovere di effettuare la sorveglianza sanitaria, ovvero l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
2. **b) i compiti cosiddetti collaborativi** rappresentati dal dovere di cooperare con il datore di lavoro alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi. La partecipazione del medico competente alla fase di valutazione dei rischi aziendali garantisce allo stesso un'approfondita conoscenza dell'organizzazione dei processi lavorativi e gli consente, conseguentemente, di fissare adeguate misure di prevenzione ed efficaci protocolli sanitari; nell'ambito di tale attività occorre un suo coinvolgimento, da parte del datore di lavoro, anche nella redazione del documento di valutazione dei rischi e nella agevole individuazione delle possibili cause di eventuali disturbi riferiti dal lavoratore;
3. **c) i compiti cosiddetti informativi** consistenti:

- nel dovere primario di informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività;
- nel dovere di fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori;
- nel dovere di esprimere per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 (riunioni periodiche, obbligatorie nelle aziende con più di 15 dipendenti aventi ad oggetto il tema della sicurezza), al datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico – fisica dei lavoratori.

Tra gli obblighi ex lege incombenti sul medico competente risulta di fondamentale rilievo la programmazione e

lo svolgimento della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari, calibrati sui rischi specifici, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati e dello stato generale di salute del lavoratore (cfr. artt. 38 e segg. del d.lgs. n. 81/2008). In particolare la ratio sottesa all'art. 41 del predetto decreto legislativo è quella di prevenire qualunque forma morbosa provocata dal lavoro ed è mirata alla formulazione di un giudizio di idoneità alle mansioni specifiche che tenga conto di tutte le caratteristiche psico - fisiche del lavoratore confrontate con il peculiare contesto ambientale.

In tale ottica la predetta disposizione impone, tra l'altro:

- **la visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato in relazione alla mansione specifica;
- **la visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, stabilita di norma, in una volta l'anno, ma che può assumere cadenza diversa stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- **la visita medica, su richiesta del lavoratore/lavoratrice**, al di fuori dai controlli periodici, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- **la visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- **la visita medica alla cessazione del rapporto** di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

All'esito il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

1. a) idoneità;
2. b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
3. c) inidoneità temporanea;
4. d) inidoneità permanente.

Avverso tali giudizi è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Infine va ricordato il quadro generale delle sanzioni, penali o amministrative poste a presidio delle funzioni proprie del medico competente. In particolare, **il medico competente può, innanzitutto, rispondere per gli illeciti contravvenzionali di cui all'articolo 58 del [decreto legislativo n. 81/2008](#)**: si tratta di reati propri omissivi, consistenti nel mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 25.

Oltre che per tali illeciti, tuttavia, il medico competente può essere chiamato a rispondere anche degli eventi di volta in volta derivanti dall'omissione colposa delle regole cautelari che sono poste

a presidio della salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Tale responsabilità sorge in ragione della sua autonoma posizione di garanzia e della funzione di controllo delle fonti di pericolo che l'ordinamento giuridico gli attribuisce.

La Corte di Cassazione, sezione Penale (**sentenza n.19856 del 2 luglio 2020**) ha chiarito che al Medico competente – attraverso la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro – **spetta solo ed esclusivamente valutare lo stato di salute del prestatore d'opera riferito al rischio specifico cui lo espone la mansione. Il giudizio di idoneità lavorativa si chiama "specifico" proprio per questo.**

La stessa Corte ha affermato che il medico competente risponde, nella qualità di titolare di un'autonoma posizione di garanzia, delle fattispecie di evento che risultano di volta in volta integrate dall'omissione colposa delle regole cautelari poste a presidio della salvaguardia del bene giuridico (salute dei lavoratori) sui luoghi di lavoro, direttamente riconducibili alla sua specifica funzione di controllo delle fonti di pericolo istituzionalmente attribuitagli dall'ordinamento giuridico.

In sintesi, l'attività del Medico Competente, deve inquadrarsi non solo come un mero - e possibilmente sbrigativo - obbligo di legge, ma come un elemento capace di produrre frutti efficaci in termini di soluzione di problemi, gestione delle risorse, immagine aziendale, riduzione dei costi - diretti e indiretti - degli infortuni e delle malattie da lavoro.

Concludendo va evidenziato che la sentenza in commento ha annullato e rinviato per un nuovo esame la precedente condanna a otto mesi di reclusione della Corte d'Appello nei confronti di un Medico Competente accusato di non aver avvertito "formalmente" il medico di medicina generale e lo stesso lavoratore deceduto per una patologia non compromettente la sua attività lavorativa.

I giudici di merito, in sostanza, avevano rimproverato al Medico Competente di avere sottovalutato le condizioni del lavoratore che imponevano lo svolgimento di ulteriori accertamenti sanitari e di non avere espresso un giudizio di idoneità al lavoro.

Ma la Cassazione sottolinea che per quanto emerge dalle sentenze di merito, il Medico Competente aveva provveduto a consegnare i risultati delle analisi cliniche e in particolare degli esami ematologici al lavoratore consigliandogli di recarsi dal medico curante per ulteriori approfondimenti diagnostici mentre quest'ultimo non aveva dato alcun seguito a tali indicazioni. Inoltre, ad avviso della Corte è opportuno precisare che non è prevista dalla normativa alcuna interlocuzione diretta da parte del medico competente nei confronti del medico curante del lavoratore, cosicché nessun rimprovero a tale titolo può essergli addebitato.